

REGOLAMENTO
PER LA DEFINIZIONE E L'EROGAZIONE DEI COMPENSI DEI COMPONENTI DEI COLLEGI
CONSULTIVI TECNICI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ

Rev	Data	Emissione	Redatto	Verificato	Approvato
00	5.5.2026	Prima emissione	Senatore	Sabatti	CDA Brescia Mobilità del 6.5.2026 CDA Metro Brescia del 29.6.2026 CDA Brescia Trasporti del 29.6.2026

Sommario

1. SCOPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	3
2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
3. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CCT	3
4. COMPENSI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO	4
5. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL COMPENSO	4
6. DEFINIZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE E DELLA SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA	7
7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI	7
8. SPESE E ONERI	9
9. RITARDO NELL'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI O PARERI	9
10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	9
11. APPROVAZIONE, EFFICACIA REVISIONE DEL REGOLAMENTO	9

1. SCOPI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Con il presente regolamento (il “**Regolamento**”) vengono disciplinate le modalità di erogazione dei compensi destinati ai componenti dei Collegi Consultivi Tecnici (il/i “**CCT**”), opportunamente nominati nell’ambito dei **contratti di lavori** delle società del Gruppo Brescia Mobilità (Brescia Mobilità S.p.A., Brescia Trasporti S.p.A. e Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata) (singolarmente, ciascuna società, la “**Stazione Appaltante**”) per lo svolgimento delle funzioni normativamente previste dalla relativa disciplina di riferimento.
- 1.2. L’art. 215 del Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36 e ss.mm.ii. (il “**Codice**” e/o il “**D.Lgs. 36/2023**”) prevede la costituzione obbligatoria del CCT per i lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
- 1.3. Il CCT – al quale è attribuito il compito di prevenire le controversie che possano insorgere nell’esecuzione dei contratti e/o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura, in modo da garantire l’indipendenza di giudizio e valutazione – è formato, a discrezione della Stazione Appaltante, da tre o cinque componenti, dotati di comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell’opera, di cui uno con funzioni di Presidente.
- 1.4. Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato V.2 del Codice (“**Allegato V.2**”), il CCT può essere costituito in via facoltativa anche per lavori di importo inferiore alle soglie europee.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- 2.1. Il Regolamento è redatto ai sensi della normativa *pro tempore* vigente e, in particolare, dell’art. 215 del Codice e relativo Allegato V.2 – come modificati e integrati ex Decreto Legislativo 31.12.2024, n. 209 e ss.mm.ii. – nonché dell’ulteriore normativa in essi richiamata, entro i limiti delineati nei successivi articoli.
- 2.2. In particolare, compatibilmente con le disposizioni del Codice, trovano applicazione:
- (i) le Linee Guida adottate con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIMS) del 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55, del 7 marzo 2022 (le “**Linee Guida**”);
 - (ii) il Decreto del Ministro della Giustizia del 17 giugno 2016 (il “**DM 17/2016**”);
 - (iii) il Decreto-Legge del 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 e ss.mm.ii. (il “**D.L. 76/2020**”).

3. COMPOSIZIONE E NOMINA DEL CCT

- 3.1. Ai sensi dell’art. 1, co. 2, dell’Allegato V.2, i componenti del CCT potranno essere scelti dalla Stazione Appaltante e dall’appaltatore (le “**Parti Contrattuali**”) di comune accordo, ovvero le stesse potranno concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro

autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Allegato V.2, e che il Presidente sia scelto dai componenti di nomina di parte; nel caso in cui le Parti Contrattuali non trovino un accordo sulla nomina del Presidente si applica quanto previsto al secondo periodo del sopra richiamato comma.

- 3.2.** Ai sensi dell'art. 1, co. 2, ultimo periodo dell'Allegato V.2., nei casi in cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (il "MIT") partecipi al finanziamento della spesa ovvero svolge il ruolo di concedente nomina un componente del CCT; in tal caso, la Stazione Appaltante procederà con la formale richiesta alla direzione ministeriale che ha concesso il finanziamento.
- 3.3.** Nei casi di costituzione facoltativa del CCT, due componenti sono nominati dalla Stazione Appaltante e il terzo componente è nominato secondo le modalità descritte all'art. 1, co. 2, dell'Allegato V.2; in tal caso, le Parti Contrattuali sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli artt. 215, 216, 217 e 218 del Codice.

4. COMPENSI DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

- 4.1.** Relativamente alla determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti del CCT si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 dell'Allegato V.2 nonché – nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato V.2. – le Linee Guida.
- 4.2.** Ai sensi dell'art. 1, co. 4, dell'Allegato V.2, i componenti del CCT hanno diritto a ricevere un compenso, a carico delle Parti Contrattuali, proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte.
- 4.3.** Tale compenso, sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge e determinato secondo i criteri di seguito descritti, è da intendersi per ciascun componente del CCT ed è corrisposto indipendentemente dal rapporto intercorrente tra questo ultimo e le Parti Contrattuali; i compensi di tutti i membri del CCT sono dovuti senza vincolo di solidarietà.
- 4.4.** La quota parte del compenso del CCT a carico della Stazione Appaltante è computata all'interno del quadro economico dell'opera a cui afferisce l'incarico.
- 4.5.** Nel verbale di insediamento del CCT, qualora formalmente richiesto, è riconosciuto ai componenti del CCT un acconto a titolo di anticipazione pari al 20% calcolato sull'importo della parte fissa. L'acconto a titolo di anticipazione è recuperato progressivamente agli stati di avanzamento. La liquidazione dell'acconto è vincolata alla presentazione da parte di ciascun componente del CCT di una polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, pari all'importo della stessa anticipazione.

5. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL COMPENSO

- 5.1.** Ai sensi dell'art. 1, co. 6, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023 – nelle more dell'adozione di apposite linee guida adottate con decreto del MIT per la definizione dei parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo – trovano

applicazione, per la sola parte relativa alla determinazione dei compensi, le Linee Guida.

5.2. In particolare, ai sensi dell'art. 7.2.1. delle Linee Guida, il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa e una parte variabile.

5.3. La parte fissa del compenso, proporzionata al valore dell'opera, è calcolata, ai sensi degli artt. 3 e 4 del DM 17/2016, con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di Euro 100.000.000,00 di lavori si applica una riduzione dell'80%.

**FORMULA DI CALCOLO PER DEFINIZIONE PARTE FISSA DEL
COMPENSO**

$$\Sigma (V_i * Q_i * G_i * P_i) * S1_a * FR1_a + \Sigma (V_i * Q_i * G_i * P_i) * S1_b * FR1_b$$

Dove:

- *V*: è l'importo netto di ciascuna categoria di lavori per come determinate dal RUP in funzione dell'allegato Z-1 al DM 17/2016, sulla base dell'importo complessivo del contratto originario (nel caso di appalti di sola esecuzione) ovvero del progetto esecutivo (nel caso di appalti integrati) comprensivo delle varianti già approvate. il prospetto riportante le suddette categorie di lavori è sottoposto al CCT il quale lo sottoscrive per accettazione all'atto della costituzione e lo allega al relativo Verbale. In caso di varianti in corso che determinano un aumento dell'importo dei lavori, approvate in corso d'opera e dopo la costituzione del CCT, il RUP procederà ad aggiornare il prospetto delle categorie di lavori e a sottoporlo al CCT per accettazione;
- *Q*: rappresenta il grado di complessità della prestazione professionale che è pari a **0,08** per effetto del combinato disposto dell'art. 3 del DM 17/2016 e dell'art. 7.2.1. lett. a) delle Linee Guida;
- *G*: rappresenta la complessità della prestazione ed è individuato, per ciascuna categoria e destinazione funzionale, sulla base dei criteri di cui alla tavola Z-1 allegata AL DM 17/2016;
- *P*: parametro sul valore dell'opera $0,03 + 10 / V^{0,4}$;
- *S1_a* e *S1_b*: indicano, rispettivamente, la quota percentuale di lavori minore o uguale a € 100.000.000,00 ovvero eccedente € 100.000.000,00;
- *FR1_a* e *FR1_b* = fattori riduttivi pari, rispettivamente, al 60% (1-0,6) e all'80% (1-0,8).

5.3.1. A mero titolo esemplificativo, per un lavoro di importo pari a Euro 250.000.000,00, con un'unica categoria assimilabile alla S.05 si avrebbe:

Valore lavori 250.000.000,00 – categoria S.05

$$V_l = 250.000.000,00 \quad Q=0,08 \quad G= 1,05 \quad P=0,0344$$

$$S1_A = 100.000.000/250.000.000 = 40\%$$

$$S2_b = (250.000.000 - 100.000.000) /$$

$$250.000.000 = 60\%$$

$$FR1_a = (1-0,6) = 0,40$$

$$FR1_b =$$

$$(1-0,8) = 0,2$$

$$(\text{€ } 250.000.000 \times 0,08 \times 1,05 \times 0,0344) \times 0,4 \times (0,40) + (\text{€ } 250.000.000 \times 0,08 \times 1,05 \times 0,0344) \times 0,6 \times 0,2 = \text{€ } 202.272,00$$

5.3.2. Ai sensi dell'art. 1, co. 4, dell'allegato V.2. del Codice, la parte fissa del compenso del CCT non può superare gli importi definiti dall'art. 6, co. 7-bis, del D.L. 76/2020¹, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dei limiti di cui all'art. 1, co. 4, lett. a) e b), dell'Allegato V.2.

5.4. La parte variabile del compenso è definita per ciascuna determinazione o parere assunto in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT; in particolare:

- (i) in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere tecnico, il compenso è determinato in base all'importo orario massimo previsto dall'art. 6, co. 2, lett. a), del DM 17/2016, pari ad Euro 75,00, incrementato del 25%;
- (ii) in caso di determinazioni o pareri a prevalente carattere giuridico, il compenso è determinato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale di cui al capo IV del decreto del Ministro

6

¹ ¹ Pertanto, i compensi dei componenti del CCT non possono complessivamente superare con riferimento all'intero collegio:

a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,5 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,07 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro;

b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti:

- 1) l'importo pari allo 0,8 per cento del valore dell'appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro;
- 2) l'importo pari allo 0,4 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro;
- 3) l'importo pari allo 0,25 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 100 milioni di euro e fino a 200 milioni di euro;
- 4) l'importo pari allo 0,15 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 200 milioni di euro e fino a 500 milioni di euro;
- 5) l'importo pari allo 0,10 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 500 milioni di euro.

della Giustizia del 10 marzo 2014, n. 55, come aggiornato dal decreto del Ministero della Giustizia dell'8 marzo 2018, n. 37.

5.5. Ai sensi dell'art. 1, co. 5, dell'Allegato V.2, il compenso complessivamente riconosciuto a ciascun componente del CCT non può, in ogni caso superare il triplo della parte fissa, come aggiornata in caso di varianti contrattuali che comportino un incremento dell'importo lavori.

6. DEFINIZIONE DEL COMPENSO DEL PRESIDENTE E DELLA SEGRETERIA TECNICO AMMINISTRATIVA

6.1. Al Presidente del CCT spetta un compenso pari a quello spettante agli altri componenti dell'organo, maggiorato del 10%.

6.2. Per lavori di particolare complessità, il CCT si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri.

6.3. Alla segreteria tecnico amministrativa, ove nominata, è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3% al 10% del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT.

6.4. Il compenso della segreteria tecnico amministrativa è posto a carico dei componenti del CCT e viene direttamente liquidato a cura delle Parti Contrattuali con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del CCT.

6.5. Tuttavia, nel caso in cui la segreteria tecnico amministrativa sia composta da dipendenti interni alla Stazione Appaltante, il compenso agli stessi spettante è corrisposto direttamente dalla stessa sul primo cedolino; in tal caso, la quota parte del compenso del segretario di competenza del componente del CCT della Stazione Appaltante e del Presidente, se contrattualizzato dalla stessa, viene trattenuta dal compenso agli stessi spettante; la quota parte del compenso del segretario di competenza dell'appaltatore e del Presidente, se quest'ultimo è contrattualizzato dall'appaltatore, viene addebitata all'appaltatore medesimo mediante l'emissione di specifica nota di debito.

6.5.1. La decurtazione di cui al precedente comma 6.5. è autorizzata dai componenti del CCT all'atto della costituzione nel relativo verbale.

7. LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI

7.1. La corresponsione della parte fissa è subordinata ad un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che da tali riunioni sia derivata almeno una determinazione o un parere.

7.1.1. Il compenso relativo alla parte fissa, attivato al verificarsi delle condizioni di cui al precedente comma 7.1., è liquidato in quattro rate al raggiungimento del 25%, del 50%, del 75% e del 100% dell'avanzamento lavori; in caso di liquidazione dell'anticipazione del prezzo, ai sensi del precedente art. 4.5., la quota della parte fissa da corrispondere al raggiungimento del 25% dell'avanzamento dei lavori sarà nella misura del 5%.

- 7.1.2.** L'erogazione dei compensi maturati e spettanti ai componenti del CCT relativi alla parte fissa in riferimento al precedente comma 7.1.1. sarà effettuata entro i 60 giorni successivi alla richiesta di erogazione presentata al Responsabile Unico del Progetto ("**RUP**") e da quest'ultimo verificata nei primi 30 giorni.
- 7.2.** La parte variabile del compenso è corrisposta per ciascuna determinazione o parere assunto entro 90 giorni dall'emissione degli stessi.
- 7.3.** Il CCT trasmette alla Stazione Appaltante e all'appaltatore, contestualmente all'atto contenente il parere o la determinazione, un resoconto dell'attività svolta con l'indicazione dei tempi di svolgimento, della complessità del quesito nonché con il calcolo del compenso relativo alla singola determinazione o al singolo parere.
- 7.4.** I compensi da liquidarsi sono verificati dal RUP, in contraddittorio con l'appaltatore, che attesta la congruità del valore economico in base ai criteri contenuti nel Regolamento ed alla tipologia di determinazione o parere assunto dal CCT; se del caso, le Parti Contrattuali formulano eventuali osservazioni restituendole al CCT.
- 7.5.** Nel caso in cui le Parti Contrattuali procedano alla nomina di un proprio componente di parte del CCT, ciascuna provvede alla liquidazione del relativo compenso.
- 7.6.** Fermo restando quanto previsto al precedente comma 7.5., nel caso in cui i componenti del CCT siano nominati di comune accordo tra le Parti Contrattuali, le stesse stabiliscono contestualmente alla nomina la ripartizione tra le stesse della liquidazione del compenso spettante a ciascun componente del CCT.
- 7.7.** Salvo diversa e specifica previsione contrattuale, il compenso del Presidente è corrisposto interamente dalla Stazione Appaltante, salvo il recupero del 50% di competenza dell'altra parte contrattuale, che avverrà attraverso l'emissione a cura della Stazione Appaltante di note di debito/fattura, con liquidazione entro trenta giorni dalla data fattura fine mese.
- 7.8.** In caso di mancato pagamento da parte dell'appaltatore degli incarichi dallo stesso direttamente contrattualizzati o in caso di mancato rimborso delle quote riaddebitate allo stesso dalla Stazione Appaltante, quanto da lui dovuto sarà trattenuto sul certificato di pagamento successivo all'emissione dei compensi liquidati.
- 7.9.** Sarà oggetto di successiva comunicazione ai componenti interni e ai professionisti esterni del CCT non titolari di partita I.V.A. la definizione delle modalità di applicazione sui compensi delle trattenute fiscali nonché degli oneri previdenziali/assistenziali a carico del Datore di Lavoro/Stazione Appaltante e del lavoratore/professionista.
- 7.10.** In caso di sostituzione di un componente del CCT, il compenso spettante al medesimo sarà proporzionato alle attività effettivamente svolte; del pari, il compenso spettante al componente sostituito del CCT sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente sostituito e alla parte variabile che dovesse maturare.

8. SPESE E ONERI

- 8.1.** I componenti del CCT hanno, altresì, diritto a un rimborso delle spese a carattere non remunerativo.
- 8.2.** L'importo delle spese sulla parte fissa e sulla parte variabile è determinato in maniera forfettaria applicando sul compenso le aliquote di cui all'art. 5 del DM 17/2016.
- 8.3.** L'importo delle spese è determinato:
- a) per opere di valore fino ad Euro 1.000.000,00 nella misura del 25% del compenso;
 - b) per opere di valore pari o superiore ad Euro 25.000.000,00 nella misura del 10% del compenso;
 - c) per opere di importo intermedio in misura della percentuale determinata per interpolazione lineare.
- 8.4.** L'importo delle spese, come definito al precedente comma 8.3., deve ritenersi già comprensivo di ogni possibile spesa, nessuna esclusa, ivi comprese le eventuali spese vive sostenute per vitto, alloggio, trasporto, diarie, etc.

9. RITARDO NELL'ASSUNZIONE DELLE DETERMINAZIONI O PARERI

- 9.1.** In caso di ritardo nell'assunzione delle determinazioni o pareri il compenso della parte variabile è decurtato da un decimo a un terzo, definito discrezionalmente dalle Parti Contrattuali, per ciascun parere o determinazione assunti oltre i termini fissati in assenza di giustificato motivo.
- 9.2.** Ai fini di cui sopra, la decurtazione per ogni ritardo è pari:
- a) al 10% del compenso previsto per il tipo di determinazione/parere da emettere per ritardi fino a 15 giorni;
 - b) al 30% del compenso previsto per il tipo di determinazione/parere da emettere per ritardi superiori a 15 giorni;
 - c) al 100% del compenso previsto per il tipo di determinazione/parere da emettere per ritardi superiori a 60 giorni.
- 9.3.** L'entità della decurtazione è ridotta della metà nel caso in cui al CCT vengano posti contestualmente più quesiti.

10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 1, co. 5, ultimo periodo dell'Allegato V.2, ai componenti del CCT non si applica l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

11. APPROVAZIONE, EFFICACIA REVISIONE DEL REGOLAMENTO

- 11.1.** Il Regolamento è approvato dai Consigli di Amministrazione di Brescia Mobilità, Brescia Trasporti e di Metro Brescia e diventerà efficace per ciascuna società a decorrere dal giorno della relativa approvazione.
- 11.2.** Il Regolamento sarà sottoposto ad aggiornamento periodico, in ragione di mutate esigenze aziendali, di modifiche normative intervenute nel corso della sua vigenza ed in ogni altra circostanza in cui si riterrà necessario e/o opportuno modificarne e/o aggiornarne i contenuti.
- 11.3.** Per quanto non espressamente previsto dal Regolamento, si rimanda alla normativa e alle interpretazioni vigenti in materia nonché alla ulteriore regolamentazione societaria.